

CIRCOSCRIZIONE 2 ^
Santa Rita - Mirafiori Nord
- Mirafiori Sud



CITTA' DI TORINO

DELCI2 50 / 2022

15/09/2022

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE n. 2 ^ - Santa Rita - Mirafiori Nord -
Mirafiori Sud**

Convocata la Giunta circoscrizionale presieduta dal Presidente ROLANDI Luca, sono presenti i Coordinatori:

Giuseppe GENCO

Anastasia Rita GUARNA

Riccardo PRISCO

Federico RAIA

Sara RUSSO

Con l'assistenza del Segretario Elena Clelia An GINDRO

OGGETTO: C.2 - ARTT. 28 E 42, COMMA 2, REG. DEC. - PROGRAMMAZIONE E CALENDARIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI PROMOZIONE COMMERCIALE DELLE FESTE DI VIA DEL SECONDO SEMESTRE (LUGLIO - DICEMBRE) ANNO 2022. APPROVAZIONE VARIAZIONI E PROGETTI.

Il Presidente Luca ROLANDI di concerto con il Coordinatore della III Commissione Riccardo PRISCO riferisce:

la Città di Torino con deliberazione del Consiglio Comunale del 27 gennaio 2014 n. mecc. 2013 05843/016 esecutiva dal 10 febbraio 2014 e successiva deliberazione del Consiglio Comunale in data 1 ottobre 2018 mecc. 2018 03729/002 esecutiva dal 15 ottobre 2018 ha approvato e successivamente modificato il Regolamento Comunale delle Feste di Via n. 366, costituente il riferimento normativo al quale attenersi per l'indicazione e l'osservanza di tutti gli aspetti connessi all'organizzazione e all'approvazione di tali manifestazioni sul territorio cittadino circoscrizionale, con cui la Città ha ritenuto opportuno dotarsi di uno strumento normativo atto a definire i criteri e le modalità a cui devono attenersi le Associazioni di Via, tenuto dalla Circoscrizione, che intendono

organizzare le manifestazioni su suolo pubblico denominate “Feste di Via”. Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 597 del 12 luglio 2021 il Regolamento sopracitato è stato oggetto di alcune modifiche per rendere le Feste di Via uno strumento più flessibile e adattabile alle esigenze dei territori.

Ai sensi dell’art. 1, comma 2, del novellato Regolamento delle Feste di Via n. 366, per “Feste di Via” s’intende “l’attività di promozione commerciale con particolare riferimento al commercio fisso, avente luogo in giornate festive o in orario dalle 20 alle 24 in giorni non festivi, che si qualifica esclusivamente in relazione al rapporto diretto che si crea tra le attività commerciali ed il territorio in cui abitualmente operano”.

Per consentire la ripresa delle attività economiche nel modo più semplice e repentino possibile il Consiglio Comunale, preso atto delle palesi criticità conseguenti all’emergenza sanitaria nazionale, che hanno prodotto danni di eccezionale gravità alle attività economiche e soprattutto al commercio “di vicinato”, ha manifestato la volontà di rendere le Feste di Via uno strumento ancora più flessibile e adattabile alle esigenze dei territori attraverso alcune fondamentali modifiche al Regolamento delle Feste di Via n. 366, approvate con deliberazione del 12 luglio 2021 n. 597 esecutiva dal 25 luglio 2021, che costituisce il riferimento normativo per tutti gli aspetti connessi all’organizzazione e allo svolgimento di tali manifestazioni.

Con la Deliberazione DELCI2 n. 31/2022 del 14/06/2022, il Consiglio di Circoscrizione ha approvato i criteri per la programmazione e la proposta di calendarizzazione delle Feste di Via per il secondo semestre dell’anno 2022 (luglio/dicembre), quale atto di indirizzo, in ottemperanza al Regolamento n. 366 come modificato dalla deliberazione del Consiglio Comunale DEL 597/2021 del 12 luglio 2021, tenendo conto delle manifestazioni di interesse presentate alla Circoscrizione dalle Associazioni di Via interessate allo svolgimento delle feste di via e con la quale si rimandava a successiva deliberazione, ai sensi dell’art. 6 comma 1 del Regolamento 366, l’approvazione dei progetti contenenti tra gli altri i programmi delle attività sociali, culturali e di intrattenimento.

In osservanza del comma 2 dell’articolo 5 novellato del Regolamento sopra citato, che stabilisce che le Circoscrizioni devono comunicare al *competente Assessorato* entro il 10 dicembre la programmazione delle Feste di Via riferita al primo semestre dell’anno successivo ed entro il 10 giugno la programmazione del secondo semestre dell’anno, la Circoscrizione ha comunicato, nei termini, la programmazione relativa al secondo semestre dell’anno 2022 (luglio/dicembre) all’Assessorato al Commercio e ai Mercati per la presa d’atto.

Con Delibera n. 480 del 12 luglio 2022 la Giunta Comunale ha preso atto della programmazione delle manifestazioni calendarizzate in ambito circoscrizionale inserendo nella stessa anche la calendarizzazione comunicata dalla Circoscrizione due.

Relativamente a tale programmazione e tenuto conto delle linee di indirizzo in merito alle Feste di Via, risultanti dal Regolamento delle Feste di Via n. 366 così come modificato dal Consiglio Comunale con la Delibera sopra citata, ogni Associazione di Via interessata ha avuto diritto alla scelta/prelazione su due (2) feste di via all’anno previo accordo con le altre Associazioni di via, con la possibilità di incrementare le due feste con una festa di via in orario serale, dalle 20 alle 24 dei giorni non festivi nell’anno, denominata "Notte Bianca", salvo quanto previsto nell’art. 9 – Centri commerciali naturali (art. 5 comma 1 Reg. n. 366).

Rispetto alla programmazione definita in un primo tempo e prevista nei citati atti risulta necessario, ai sensi dell’Art. 5, comma 6 assumere con il presente atto che sono intervenute le seguenti variazioni:

- l’**ASSOCIAZIONE COMMERCianti CORSO ORBASSANO SANTA RITA SUD** con nota ns. prot. 2985 del 19/07/2022 ha comunicato l’intenzione di rinviare la programmazione della Festa prevista in data 2 ottobre 2022 alla data del 20 novembre 2022 a causa del concomitante svolgimento di un evento cittadino nei pressi del Parco Rignon (70 anni della Centrale del Latte di Torino) previsto, appunto, il 2 ottobre 2022;

- l’**ASSOCIAZIONE COMMERCianti STADIO OLIMPICO** con nota ns. prot. 3412 del

6/09/2022 ha comunicato l'intenzione di spostare la programmazione della Festa prevista in data 9 ottobre 2022 alla data del 27 novembre 2022 (inversione di data con l'ASSOCIAZIONE COMMERCianti E RESIDENTI VIA BARLETTA) a causa della concomitanza con una partita di Campionato del Torino Calcio prevista allo Stadio Olimpico il 9 ottobre 2022;

- l'**ASSOCIAZIONE COMMERCianti GRUPPO URBAN** con nota ns. prot. 2985 del 19/07/2022 ha comunicato l'intenzione di spostare la programmazione della Festa prevista nelle date 29 (notte bianca) e 30 ottobre 2022 alla data del 25 settembre 2022, con relativa modifica del titolo e del tema, a causa della concomitanza con una partita di Campionato del Torino Calcio prevista allo Stadio Olimpico in data 30 ottobre 2022;

- l'**ASSOCIAZIONE COMMERCianti E RESIDENTI VIA BARLETTA** con nota ns. prot. 3412 del 6/09/2022 ha comunicato l'intenzione di spostare la programmazione della Festa prevista in data 27 novembre 2022 alla data del 9 ottobre 2022 (inversione di data con l'ASSOCIAZIONE COMMERCianti STADIO OLIMPICO) a causa della concomitanza con una partita di Campionato del Torino Calcio prevista allo Stadio Olimpico il 9 ottobre 2022.

Alla luce delle motivazioni su esposte e in ottemperanza al nuovo percorso normativo, si rende ora necessario, approvare le proposte progettuali in ordine temporale di svolgimento, di cui alla calendarizzazione del secondo semestre dell'anno 2022, così come modificata come da richieste motivate di cui sopra, che hanno avuto, ai sensi degli artt. 3-6 del Regolamento n. 366, una valutazione positiva, sia rispetto alla definizione degli indicatori economici e di effettiva ricaduta positiva sul territorio e sul commercio in sede fissa delle manifestazioni proposte, sia in considerazione del programma delle attività sociali, culturali e di intrattenimento proposte, oltre al coinvolgimento di cittadini e Associazioni Locali, come sotto indicato.

1. Istanza prot. 2952 del 15/07/2022 e successive integrazioni prot. 2985 del 19/07/2022 e prot. 3125 del 29/07/2022 (All. 1) dall'**ASSOCIAZIONE COMMERCianti GRUPPO URBAN**, C.F. 97684820018, con sede legale a Torino in via Paolo Gaidano, 109/21 rappresentata dal Presidente Giovanni Lozzi che ha presentato la proposta progettuale per una Festa di Via prevista per il giorno 25 settembre 2022, denominata "BIRRA & FOOD", che interesserà l'area: C.so Orbassano (tratto p.za Pitagora – p.za Omero lato nord), via Gaidano (tratto da via Gonin a p.za Omero) p.za Omero Nord (tratto da c.so Orbassano a via Guido Reni escluse). Con il presente provvedimento si intende approvare tale proposta progettuale che prevede la partecipazione con attività di vendita su suolo pubblico non mercatale di 5 esercizi di commercio in sede fissa, 70 operatori commerciali su area pubblica, 10 artigiani e produttori agricoli, 10 operatori del proprio ingegno, oltre a 4 fondazioni, associazioni e/o comitati ed enti senza scopo di lucro. La superficie totale di occupazione suolo pubblico richiesta è di mq. 1580 di cui mq. 780 commerciali e di mq. 800 non commerciali; l'orario di vendita su area pubblica sarà dalle ore 9:00 alle ore 20:00 con la chiusura al traffico veicolare dalle ore 6:30 alle ore 23:59. La manifestazione ha tra i suoi obiettivi il coinvolgimento dei negozianti dell'associazione in un evento ricco di contenuti ed attività di aggregazione, di promozione, con iniziative mirate, delle ricchezze del nostro patrimonio, riferito a tutto il territorio italiano e alle tradizioni attraverso l'enogastronomia, l'artigianato e la cultura. In particolare sono previste: vetrine allestite; animazioni musicali e ricreative; punti musicali; giostre ed animazioni per i più piccoli; punti enogastronomici birra & food, punti di artigianato locale, presenza di scuole, associazioni del territorio, associazioni di volontariato. Verranno, inoltre, invitati produttori da tutta Italia, espositori e bancarelle selezionate.
2. Istanza prot. 2948 del 15/07/2022 e successive integrazioni prot. 3165 del 3/8/2022 e prot. 3423 del 7/09/2022 (All.2), l'**ASSOCIAZIONE COMMERCianti E RESIDENTI VIA BARLETTA**, C.F. 08073920012, con sede legale a Torino in via Barletta, 66/C rappresentata dal Presidente Marco Santamaria ha inoltrato la proposta progettuale per una Festa di Via prevista per il giorno 9 ottobre 2022, denominata "VIA BARLETTA IN FESTA", che interesserà l'area:

Via Barletta da Via Gorizia a Corso Siracusa escluse. Con il presente provvedimento si intende approvare tale proposta progettuale che prevede la partecipazione con attività di vendita su suolo pubblico non mercatale di 15 esercizi di commercio in sede fissa, 50 operatori commerciali su area pubblica, 10 artigiani e produttori agricoli, 5 operatori del proprio ingegno, oltre a 3 fondazioni, associazioni e/o comitati ed enti senza scopo di lucro. La superficie totale di occupazione suolo pubblico richiesta è di mq. 1700 di cui mq. 700 commerciali e di mq. 1000 non commerciali; l'orario di vendita su area pubblica sarà dalle ore 8:30 alle ore 19:30 con la chiusura al traffico veicolare dalle ore 6:00 alle ore 23:00. Obiettivo principale della festa è quello di valorizzare il piccolo commercio così duramente provato dalla congiuntura economica, soprattutto in periferia, offrendo occasioni per recuperare il rapporto tra commercianti e clienti. Si intende creare un momento di aggregazione sociale che trattienga i cittadini nel loro territorio offrendo una occasione di svago, relax e opportunità di fare acquisti. Naturalmente verranno coinvolte associazioni musicali, culturali e sportive del territorio. All'evento saranno invitati anche produttori agroalimentari, per la vendita di prodotti tipici locali piemontesi (miele, formaggi, ecc), artigiani, associazioni di volontariato. Fra le attività collaterali i tradizionali appuntamenti per i bambini (truca bimbi, giostrine e scivoli gonfiabili).

3. Istanza prot. 2949 del 15/07/2022 e successive integrazioni prot. 3078 del 26/07/2022 e 3096 del 27/07/2022 (All. 3), l'**ASSOCIAZIONE COMMERCianti SEBASTOPOLI-GORIZIA**, C.F. 97687740015, con sede legale a Torino in corso Sebastopoli, 207 rappresentata dalla Presidente Carmela Velardi ha inoltrato la proposta progettuale per una Festa di Via prevista per il giorno 23 ottobre 2022 denominata "SPORT MUSICA E SHOPPING", che interesserà l'area: Corso Sebastopoli da Via Gorizia a Corso Siracusa escluse. Con il presente provvedimento si intende approvare tale proposta progettuale che prevede la partecipazione con attività di vendita su suolo pubblico non mercatale di 20 esercizi di commercio in sede fissa, 45 operatori commerciali su area pubblica, 15 artigiani e produttori agricoli, 10 operatori del proprio ingegno, oltre a 8 fondazioni, associazioni e/o comitati ed enti senza scopo di lucro. La superficie totale di occupazione suolo pubblico richiesta è di mq. 1800 di cui mq. 700 commerciali e di mq. 1100 non commerciali; l'orario di vendita su area pubblica sarà dalle ore 8:30 alle ore 19:30 con la chiusura al traffico veicolare dalle ore 6:00 alle ore 24:00. La proposta progettuale prevede alcune attrazioni per i bimbi: il "truca bimbi", alcune giostrine e la presenza degli scivoli a partire dal mattino, oltrechè la giocoleria e la distribuzione dei palloncini per i bambini. Nel pomeriggio si prevede l'esibizione della Banda e delle Majorettes di Mirafiori, musica con DJ set. E' prevista la partecipazione dell'Associazione "La Gilda del Grifone" con la proposta di giochi di società ai quali potranno partecipare tutti i cittadini. Nella proposta progettuale si fa riferimento particolare alla promozione delle pratiche sportive, verranno quindi invitate associazioni sportive del territorio per far conoscere le discipline sportive che è possibile praticare. Verrà inoltre dato ampio spazio alla partecipazione cospicua di associazioni culturali e di volontariato. Verrà dato spazio anche ad una esposizione di quadri realizzata dall'Associazione Culturale Vanchigliese e, contestualmente, una esposizione di oggetti lavorati in ceramica. Gli operatori economici saranno selezionati in base alla qualità dei prodotti offerti e si affiancheranno ai banchetti di creativi, artigiani, produttori e banchetti per lo shopping. Il posizionamento degli operatori sarà impostato in modo da non creare competizione con i commercianti della via.
4. Istanza prot. 2950 del 15/07/2022 e successiva integrazione prot. 3211 del 8/8/2022 (All.4), dall'**ASSOCIAZIONE COMMERCianti TRIPOLI NORD**, C.F. 97643240019, con sede legale a Torino in via Tripoli 60/B rappresentata dal Presidente Gammicchia Antonino che ha presentato la proposta progettuale per una Festa di Via prevista per il giorno 6 novembre 2022, denominata "ASPETTANDO IL NATALE 3^ EDIZIONE", che interesserà l'area: Via Tripoli nel tratto da piazza Santa Rita a Largo Tirreno, escluse. Con il presente provvedimento si intende approvare tale proposta progettuale che prevede la partecipazione con attività di vendita su suolo

pubblico non mercatale di 15 esercizi di commercio in sede fissa, 40 operatori commerciali su area pubblica, 10 artigiani e produttori agricoli, 10 operatori del proprio ingegno, oltre a 4 fondazioni, associazioni e/o comitati ed enti senza scopo di lucro. La superficie totale di occupazione suolo pubblico richiesta è di mq. 1600 di cui mq. 700 commerciali e di mq. 900 non commerciali; l'orario di vendita su area pubblica sarà dalle ore 8:30 alle ore 19:30 con la chiusura al traffico veicolare dalle ore 6:00 alle ore 23:00. La proposta progettuale prevede la riproposizione della tradizionale manifestazione che intende valorizzare le eccellenze del territorio educando i cittadini al consumo consapevole di prodotti locali. Questo intento si persegue anche e soprattutto grazie al rapporto con i negozi di prossimità a cui si intende offrire, in avvicinamento alle festività natalizie, una particolare occasione di visibilità e promozione. Come di consueto verranno invitate alla festa le associazioni del territorio, le scuole elementari, le palestre che svolgono attività sportive, associazioni culturali, di solidarietà e volontariato.

5. Istanza prot. 3109 del 27/07/2022 e successiva integrazione prot. 3126 del 29/07/2022 (All. 5), dall'**ASSOCIAZIONE COMMERCianti CORSO ORBASSANO SANTA RITA SUD**, C.F. 9785360015, con sede legale a Torino in via Paolo Gaidano 109/21, rappresentata dal Presidente Lozzi Giovanni che ha inoltrato la proposta progettuale per una Festa di Via prevista per il giorno 20 novembre 2022 denominata "NON SOLO MODA", che interesserà l'area: corso Orbassano nel tratto tra corso Sebastopoli e piazza Pitagora, escluse. Con il presente provvedimento si intende approvare tale proposta progettuale che prevede la partecipazione con attività di vendita su suolo pubblico non mercatale di 20 esercizi di commercio in sede fissa, 80 operatori commerciali su area pubblica, 20 artigiani e produttori agricoli, 30 operatori del proprio ingegno, oltre a 3 fondazioni, associazioni e/o comitati ed enti senza scopo di lucro. La superficie totale di occupazione suolo pubblico richiesta è di mq. 1750 di cui mq. 750 commerciali e di mq. 1000 non commerciali; l'orario di vendita su area pubblica sarà dalle ore 9:00 alle ore 20:00 con la chiusura al traffico veicolare dalle ore 6:30 alle ore 23:30. La proposta progettuale prevede, in particolare, una sfilata di moda con il coinvolgimento dei negozianti dell'associazione che faranno sfilare proprie clienti con capi e complementi proposti dalle attività partecipanti, di nuove collezioni e di grande attrattiva. I negozi di abbigliamento e di accessori sono diversi e molteplici nell'ambito territoriale della festa e, di conseguenza, potranno offrire una vasta gamma di scelta. Come dice il titolo, però, anche se verrà data molta importanza alla sfilata, verranno proposti altri momenti aggregativi e di animazione (fra cui giostre e gonfiabili), nonché verranno invitati a partecipare venditori di prodotti tipici e di artigianato.
6. Istanza prot. 2951 del 15/07/2022 e successive integrazioni prot. 3167 del 3/08/2022, prot. 3412 del 6/09/2022, prot. 3424 del 7/9/2022 (All. 6), l'**ASSOCIAZIONE COMMERCianti TRIPOLI STADIO OLIMPICO**, C.F. 97643800010, con sede legale a Torino in via Tripoli, 155 rappresentata dal Presidente Marco Santamaria ha inoltrato la proposta progettuale per una Festa di Via prevista per il giorno 27 novembre 2022 denominata "VIA TRIPOLI IN FESTA.", che interesserà l'area: Via Tripoli da via Baltimora a Corso Cosenza escluse. Con il presente provvedimento si intende approvare tale proposta progettuale che prevede la partecipazione con attività di vendita su suolo pubblico non mercatale di 15 esercizi di commercio in sede fissa, 45 operatori commerciali su area pubblica, 10 artigiani e produttori agricoli, 5 operatori del proprio ingegno, oltre a 5 fondazioni, associazioni e/o comitati ed enti senza scopo di lucro. La superficie totale di occupazione suolo pubblico richiesta è di mq. 1700 di cui mq. 700 commerciali e di mq. 1000 non commerciali; l'orario di vendita su area pubblica sarà dalle ore 8:00 alle ore 19:30 con la chiusura al traffico veicolare dalle ore 6:00 alle ore 23:00. La manifestazione ha come obiettivo la promozione del settore commerciale delle vie coinvolte, la riqualificazione del territorio, l'aggregazione sociale con particolare attenzione alle numerose attività commerciali situate in Piazza Montanari e vie adiacenti. Ampio spazio sarà dedicato alle animazioni per i bimbi, con la creazione di "Aree Bimbi" e la partecipazione di associazioni musicali e associazioni per l'intrattenimento vario per bimbi (giostrine, gonfiabili,

"Truccabimbi", giocolieri), tutte con lo scopo di promuovere la socializzazione e il divertimento. Particolare importanza verrà data alla partecipazione e valorizzazione delle associazioni del territorio, sia culturali che sociali, per promuovere la solidarietà e il volontariato. Per quanto concerne le tipologie di operatori commerciali presenti, gli stessi verranno selezionati in base alla qualità dei prodotti offerti, preferendo l'artigianato e i prodotti agroalimentari locali.

Le Associazioni di via nell'organizzazione, nello svolgimento delle feste di via e in tutti gli adempimenti anche successivi, dovranno osservare integralmente il Regolamento delle Feste di Via n. 366 con le ultime modifiche approvate con la Deliberazione del Consiglio Comunale in data 12 luglio 2021 DEL 597/2021 e tutte le altre direttive procedurali in merito, comprese quelle emanate e da emanare in presenza di emergenze varie anche sanitarie, accettando e osservando integralmente quanto stabilito dalla normativa in merito.

Le Associazioni di via devono osservare il Regolamento per la disciplina del Canone Patrimoniale di Concessione dell'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche n. 395 approvato con DEL C.C. n. 97/2021 del 15 febbraio 2021.

Le Associazioni di via sono tenute a garantire che le attività collaterali previste siano coerenti, qualitativamente e quantitativamente con quanto indicato nelle proposte progettuali.

Le manifestazioni di cui alle proposte progettuali presentate, dovranno rispettare le prescrizioni impartite con la Circolare 11001/110(10) del 18 luglio 2018 del Ministero dell'Interno – Gabinetto del Ministro avente ad oggetto “Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva” che tiene luogo delle precedenti n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017, n. U.0011464 del 19/06/2017; 11001/123/111(3) del 18/7/2017; n. 11001/110(10) del 28/07/2017 come recepite dalla Locale Prefettura e s.m.i..

Le Associazioni di Via devono impegnarsi ad osservare le specifiche prescrizioni legate alle misure di contrasto alla pandemia indicate nelle fonti normative vigenti.

In fase di esame delle istanze pervenute dalle Associazioni di via interessate è stato valutato che così come stabilito dal Regolamento n. 366 all'art. 6 comma 3 lettera a), i soggetti promotori hanno raccolto l'adesione e il relativo impegno all'apertura delle attività di commercio superiore al 50% degli esercizi in sede fissa presenti nell'area interessata dalla manifestazione e che sono state coinvolte all'interno delle manifestazioni cittadini e Associazioni locali (art. 6 comma 3 lettera b).

In fase di perfezionamento i Presidenti delle Associazioni di via dovranno garantire obbligatoriamente l'adesione e la relativa apertura di almeno il 30% delle attività economiche presenti sul territorio di riferimento, che effettuano la vendita di beni anche mediante somministrazione, indipendentemente dalla normativa che li abilita ad effettuare il commercio, escludendo dal computo le attività che prestano esclusivamente servizi, presentando alla Circoscrizione un elenco degli operatori commerciali su sede fissa per i quali hanno acquisito espresso impegno all'apertura. Su richiesta della circoscrizione i promotori devono fornire la documentazione comprovante l'impegno manifestato (art. 7 comma 1 e art. 10 comma 3 del Regolamento Feste di Via n. 366).

Le Associazioni di via dovranno presentare, prima della data della festa, quietanza di pagamento avvenuto a seguito di Ordinanza utile al rilascio di concessione di suolo pubblico (art. 10 comma 6 Reg. 366) e trasmettere al competente Sportello Comunale del Commercio e alla Circoscrizione la modulistica in uso contenente le necessarie segnalazioni certificate di inizio attività tramite posta elettronica certificata nei giorni antecedenti la data della manifestazione e comunque prima dell'inizio dell'attività oggetto di comunicazione o segnalazione (art. 10 comma 4 Reg. 366).

Per le iniziative descritte nel presente provvedimento sarà concesso il gratuito Patrocinio.

La pubblicizzazione dell'iniziativa è a totale carico delle Associazioni proponenti. Il materiale pubblicitario prodotto e distribuito in proprio dovrà essere preventivamente concordato e autorizzato dalla Circoscrizione e dovrà contenere esplicito riferimento alla Festa di Via e al logo della Circoscrizione 2.

Ai sensi dell'art. 11, comma 1, del Regolamento n. 366, le suddette Associazioni promotrici degli eventi dovranno presentare alla Circoscrizione il conto consuntivo della Festa di Via entro 90 giorni dal suo svolgimento con dettagliata rendicontazione sia delle entrate realizzate che delle spese effettuate, allegando copia dei giustificativi sia delle entrate che delle spese oltre all'indicazione della destinazione dell'utile di gestione.

La presenza di operatori commerciali su area pubblica non potrà essere superiore a 80 banchi con attività di vendita su suolo pubblico non mercatale, salvo motivata e preventiva deroga da parte della Circoscrizione, comprensivi di commercianti in sede fissa, operatori al commercio su area pubblica in area non mercatale, artigiani, produttori agricoli. La priorità di partecipazione sarà assegnata con il seguente ordine:

- titolari di posteggio fisso sul mercato più vicino all'area della Festa di Via;
 - maggiore anzianità di iscrizione alla Camera di Commercio per l'esercizio dell'attività di vendita su area pubblica;
 - maggiore anzianità di dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di vendita;
- (art. 7 comma 4 Reg.366).

Ai sensi dell'art. 4 comma 3 Reg. n. 366 i Presidenti delle Associazioni di via dovranno essere gli unici referenti nei confronti della Circoscrizione, del Comune di Torino e degli operatori partecipanti e pertanto può essere affidata a soggetti terzi esclusivamente l'organizzazione di specifici servizi strumentali debitamente rendicontati; ai sensi dello stesso articolo, comma 5, i rapporti economici tra le associazioni promotrici e gli operatori che operano nella festa di via non sono delegabili a terzi.

La Circoscrizione è tenuta ad attuare un sistema di controlli sul corretto svolgimento della manifestazione, anche in coordinamento con le Sezioni Territoriali del Corpo di Polizia Municipale come previsto dall'art. 13, comma 2, del vigente Regolamento n. 366.

Qualora per motivi eccezionali e motivati le feste sopramenzionate non potessero svolgersi nelle date indicate l'organizzatore potrà presentare alla Circoscrizione scrivente richiesta di rinvio della festa con preavviso funzionale atto a consentire agli uffici competenti di espletare gli adempimenti previsti dalla normativa vigenti. L'accoglimento della medesima sarà subordinato all'emissione dell'ordinanza di sosta e chiusura al traffico veicolare da parte della Direzione Mobilità e Servizio Esercizio (art. 5 comma 6 Reg. n. 366).

Si da atto altresì che qualora subentrassero eventi ostativi e/o imprevedibili, anche riferiti all'emergenza sanitaria, la programmazione delle iniziative in oggetto potrà subire delle variazioni.

I Presidenti delle Associazioni sono direttamente responsabili ai fini civili e penali verso i terzi e aventi causa per qualsiasi danno che possa derivare a persone e cose in conseguenza dello svolgimento dell'attività per cui l'area sarà concessa, restando a loro esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza alcun diritto di rivalsa nei confronti della Città (art. 14 comma 1, del Reg. n. 366);

In fase di istruttoria si è verificato che le Associazioni di via sopra indicate non presentano pendenze amministrative nè situazioni di morosità verso il Comune di Torino e che sono regolarmente iscritte al Registro del Comune di Torino.

E' a totale carico e responsabilità delle Associazioni l'ottemperanza ai protocolli e alle normative emanate e da emanare in tema di emergenza sanitaria Covid-19.

La Circoscrizione e i soggetti promotori si attiveranno per coinvolgere le diverse Associazioni operanti sul territorio circoscrizionale invitandole a partecipare, con propri stands o animazioni, alle feste di via in discorso.

Nell'ambito della partecipazione di operatori commerciali, della realizzazione di eventi di animazione e/o interventi associativi inseriti nella programmazione delle Feste di Via in discorso si

ribadisce il divieto di uso, esposizione e vendita di animali da affezione e, in ogni caso, l'obbligo del rispetto del "Regolamento per la tutela ed il benessere degli animali in città" - n.320.

Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza a carico della Città.

Il presente atto non costituisce, di per se stesso, titolo autorizzatorio allo svolgimento delle citate Feste di Via.

I progetti sono stati presentati nella III Commissione di Lavoro permanente nelle sedute del 18 luglio 2022, 27 luglio 2022 e 8 settembre 2022.

La presente proposta di deliberazione è stata presentata e discussa, per la verifica di conformità agli indirizzi consiliari ai sensi dell' articolo 28 comma 4 bis comma 4 bis del Regolamento n.373, nella III Commissione di Lavoro Permanente

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.18/08/2000 n.267 e s.m.i.

Visto lo Statuto della Città approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.mecc.2010/08431/0002 del 07/02/2011 e s.m.i.

Visto il Regolamento del Decentramento n. 374, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 17 dicembre 2015 (mecc. 2015 02280/094), esecutiva dal 1 gennaio 2016, il quale, fra l'altro, all'art. 42 commi 1 e 2, dispone in merito alle "competenze proprie" attribuite ai Consigli Circostrizionali, cui appartiene l'attività in oggetto e s.m.i.;

Visto il Regolamento delle Feste di Via n. 366;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del Nuovo Testo Unico approvato con D.Lgs 18/8/2000 n. 267 e art.1 del succitato Regolamento del Decentramento sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Viste le disposizioni legislative sopra richiamate,

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

1. di esprimere una valutazione positiva in ordine alle attività descritte nella parte narrativa del presente provvedimento che viene qui integralmente richiamata;
2. di approvare, ai sensi dell'Art. 5, comma 6, del Regolamento delle Feste di Via n. 366, le

seguenti variazioni intervenute rispetto alla programmazione definita in un primo tempo e prevista con la Deliberazione DELCI2 n. 31/2022 del 14/06/2022, ratificata dalla D.G.C. n. 480 del 12 luglio 2022: - su istanza dell'**ASSOCIAZIONE COMMERCianti CORSO ORBASSANO SANTA RITA SUD** il rinvio della programmazione della Festa prevista in data 2 ottobre 2022 alla data del 20 novembre 2022 a causa del concomitante svolgimento di un evento cittadino nei pressi del Parco Rignon (70 anni della Centrale del Latte di Torino) previsto, appunto, il 2 ottobre 2022;

- su istanza dell'**ASSOCIAZIONE COMMERCianti STADIO OLIMPICO** lo spostamento della programmazione della Festa prevista in data 9 ottobre 2022 alla data del 27 novembre 2022 (inversione di data con l'**ASSOCIAZIONE COMMERCianti E RESIDENTI VIA BARLETTA**) a causa della concomitanza con una partita di Campionato del Torino Calcio prevista allo Stadio Olimpico il 9 ottobre 2022;

- su istanza dell'**ASSOCIAZIONE COMMERCianti GRUPPO URBAN** lo spostamento della programmazione della Festa prevista nelle date 29 (notte bianca) e 30 ottobre 2022 alla data del 25 settembre 2022, con relativa modifica del titolo e del tema, a causa della concomitanza con una partita di Campionato del Torino Calcio prevista allo Stadio Olimpico in data 30 ottobre 2022;

- su istanza dell'**ASSOCIAZIONE COMMERCianti E RESIDENTI VIA BARLETTA** lo spostamento della programmazione della Festa prevista in data 27 novembre 2022 alla data del 9 ottobre 2022 (inversione di data con l'**ASSOCIAZIONE COMMERCianti STADIO OLIMPICO**) a causa della concomitanza con una partita di Campionato del Torino Calcio prevista allo Stadio Olimpico il 9 ottobre 2022;

3. di comunicare tali variazioni all'Assessorato competente come prescritto;
4. di approvare ai sensi degli artt. 3-6 del Regolamento delle feste di via n. 366, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 27 gennaio 2014 (mecc. 2013 05843/016), I.E. esecutiva dal 10 febbraio 2014; modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale in data 1 ottobre 2018 (mecc. 2018 03729/002), I.E. - esecutiva dal 15 ottobre 2018, e 12 luglio 2021 (DEL 597/2021), I.E. - esecutiva dal 25 luglio 2021, le proposte progettuali in ordine di svolgimento temporale per il secondo semestre 2022, che hanno avuto una valutazione positiva, sia rispetto alla definizione degli indicatori economici e di effettiva ricaduta positiva sul territorio e sul commercio in sede fissa della manifestazione proposta, sia in considerazione del programma delle attività sociali, culturali e di intrattenimento previste, oltre al previsto coinvolgimento di cittadini ed Associazioni Locali, come sotto indicato:
5. Istanza prot. 2952 del 15/07/2022 e successive integrazioni prot. 2985 del 19/07/2022 e prot. 3125 del 29/07/2022 (All. 1) dall'**ASSOCIAZIONE COMMERCianti GRUPPO URBAN**, C.F. 97684820018, con sede legale a Torino in via Paolo Gaidano, 109/21 rappresentata dal Presidente Giovanni Lozzi che ha presentato la proposta progettuale per una Festa di Via prevista per il giorno 25 settembre 2022, denominata "BIRRA & FOOD", che interesserà l'area: C.so Orbassano (tratto p.za Pitagora – p.za Omero lato nord), via Gaidano (tratto da via Gonin a p.za Omero) p.za Omero Nord (tratto da c.so Orbassano a via Guido Reni escluse);
6. Istanza prot. 2948 del 15/07/2022 e successive integrazioni prot. 3165 del 3/8/2022 e prot. 3423 del 7/09/2022 (All.2), l'**ASSOCIAZIONE COMMERCianti E RESIDENTI VIA BARLETTA**, C.F. 08073920012, con sede legale a Torino in via Barletta, 122 rappresentata dal Presidente Marco Santamaria che ha inoltrato la proposta progettuale per una Festa di Via prevista per il giorno 9 ottobre 2022, denominata "VIA BARLETTA IN FESTA", che interesserà l'area: Via Barletta da Via Gorizia a Corso Siracusa escluse;
7. Istanza prot. 2949 del 15/07/2022 e successive integrazioni prot. 3078 del 26/07/2022 e 3096 del 27/07/2022 (All. 3), l'**ASSOCIAZIONE COMMERCianti SEBASTOPOLI-GORIZIA**, C.F. 97687740015, con sede legale a Torino in corso Sebastopoli, 207 rappresentata dalla Presidente Carmela Velardi che ha inoltrato la proposta progettuale per una Festa di Via prevista

- per il giorno 23 ottobre 2022 denominata “SPORT MUSICA E SHOPPING”, che interesserà l’area: Corso Sebastopoli da Via Gorizia a Corso Siracusa escluse;
8. Istanza prot. 2950 del 15/07/2022 e successiva integrazione prot. 3211 del 8/8/2022 (All.4), dall'**ASSOCIAZIONE COMMERCianti TRIPOLI NORD**, C.F. 97643240019, con sede legale a Torino in via Tripoli 60/B rappresentata dal Presidente Gammicchia Antonino che ha presentato la proposta progettuale per una Festa di Via prevista per il giorno 6 novembre 2022, denominata “ASPETTANDO IL NATALE 3^ EDIZIONE”, che interesserà l’area: Via Tripoli nel tratto da piazza Santa Rita a Largo Tirreno, escluse;
 9. Istanza prot. 3109 del 27/07/2022 e successiva integrazione prot. 3126 del 29/07/2022 (All. 5), dall'**ASSOCIAZIONE COMMERCianti CORSO ORBASSANO SANTA RITA SUD**, C.F. 9785360015, con sede legale a Torino in via Paolo Gaidano 109/21, rappresentata dal Presidente Lozzi Giovanni che ha inoltrato la proposta progettuale per una Festa di Via prevista per il giorno 20 novembre 2022 denominata “NON SOLO MODA”, che interesserà l’area: corso Orbassano nel tratto tra corso Sebastopoli e piazza Pitagora, escluse;
 10. Istanza prot. 2951 del 15/07/2022 e successive integrazioni prot. 3167 del 3/08/2022, prot. 3412 del 6/09/2022, prot. 3424 del 7/9/2022, l'**ASSOCIAZIONE COMMERCianti TRIPOLI STADIO OLIMPICO**, C.F. 97643800010, con sede legale a Torino in via Tripoli, 155 rappresentata dal Presidente Marco Santamaria che ha inoltrato la proposta progettuale per una Festa di Via prevista per il giorno 27 novembre 2022 denominata “VIA TRIPOLI IN FESTA.”, che interesserà l’area: Via Tripoli da via Baltimora a Corso Cosenza escluse;
 11. di approvare la presenza di un numero massimo di 80 banchi, con attività di vendita su suolo pubblico non mercatale comprensivi di commercianti in sede fissa, operatori al commercio su area pubblica in area non mercatale, artigiani, produttori agricoli, così come specificato nelle proposte progettuali presentate dalle Associazioni di via sopra citate;
 12. di autorizzare, in deroga ed ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento Comunale n. 366, la presenza di un numero leggermente superiore agli 80 banchi, con attività di vendita su suolo pubblico non mercatale comprensivi di commercianti in sede fissa, operatori al commercio su area pubblica in area non mercatale, artigiani, produttori agricoli, così come specificato nelle istanze presentate dall'**ASSOCIAZIONE COMMERCianti GRUPPO URBAN**, per la Festa di Via prevista per il giorno 25 settembre 2022 e dall'**ASSOCIAZIONE COMMERCianti CORSO ORBASSANO SANTA RITA SUD**, per la Festa di Via prevista per il giorno 20 novembre 2022;
 13. di dare atto che le Associazioni di via quali promotrici delle Feste di Via, si impegnano a rispettare l’ordine di priorità così come previsto dall’art. 7, comma 4, del Regolamento Comunale n. 366;
 14. di approvare la partecipazione di OPI, operatori del proprio ingegno che non concorrono al raggiungimento del numero degli 80 banchi di operatori su area pubblica indicati al punto precedente;
 15. di prendere atto che almeno il 50% degli esercizi in sede fissa, presenti nelle aree interessate alla manifestazioni, hanno aderito all’iniziativa e hanno sottoscritto il formale impegno all’apertura dei propri esercizi commerciali i giorni delle feste di via;
 16. di dare atto che in fase di perfezionamento i Presidenti delle Associazioni di via dovranno garantire obbligatoriamente l’adesione e la relativa apertura di almeno il 30% delle attività economiche presenti sul territorio di riferimento, che effettuano la vendita di beni anche mediante somministrazione, indipendentemente dalla normativa che li abilita ad effettuare il commercio, escludendo dal computo le attività che prestano esclusivamente servizi, presentando alla Circoscrizione un elenco degli operatori commerciali su sede fissa per i quali hanno acquisito espresso impegno all’apertura; su richiesta della circoscrizione i promotori devono fornire la documentazione comprovante l’impegno manifestato (art. 7 comma 1 e art. 10 comma 3 del Regolamento Feste di Via n. 366);

17. di dare atto che le Associazioni di via nell'organizzazione, nello svolgimento delle feste di via e in tutti gli adempimenti anche successivi, dovranno osservare integralmente il Regolamento delle Feste di Via n. 366 con le ultime modifiche approvate con Deliberazione del Consiglio Comunale in data 12 luglio 2021 DEL 597/2021 e tutte le altre direttive procedurali in merito, comprese quelle emanate e da emanare in presenza di emergenze varie anche sanitarie, accettando e osservando integralmente quanto stabilito dalla normativa in merito;
18. di dare atto che le Associazioni di via devono osservare il Regolamento per la disciplina del Canone Patrimoniale di Concessione dell'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche n. 395 approvato con DEL C.C. n. . 97/2021 del 15 febbraio 2021;
19. di dare atto che qualora per motivi eccezionali e motivati le feste sopra menzionate non potessero svolgersi nelle date indicate l'organizzatore potrà presentare alla Circoscrizione scrivente richiesta di rinvio della festa con preavviso funzionale a consentire agli uffici competenti di espletare gli adempimenti previsti dalla normativa vigenti; l'accoglimento della medesima sarà subordinato all'emissione dell'Ordinanza di sosta e chiusura al traffico veicolare da parte della Direzione Mobilità e Servizio Esercizio (art. 5 comma 6 Reg. n. 366);
20. di dare atto che le manifestazioni dovranno rispettare le prescrizioni impartite con la Circolare 11001/110(10) del 18 luglio 2018 del Ministero dell'Interno – Gabinetto del Ministro avente ad oggetto “Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva” che tiene luogo delle precedenti n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017, n. U.0011464 del 19/06/2017; 11001/123/111(3) del 18/7/2017; n. 11001/110(10) del 28/07/2017 come recepite dalla Locale Prefettura e s.m.i;
21. di dare atto che l'Associazione di Via deve impegnarsi ad osservare le specifiche prescrizioni normative legate alla situazione epidemiologica in essere;
22. di dare atto che i Presidenti delle Associazioni di via sono direttamente responsabili ai fini civili e penali verso i terzi e aventi causa per qualsiasi danno che possa derivare a persone e cose in conseguenza dello svolgimento delle attività per cui l'area sarà concessa, restando a loro esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza alcun diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione comunale (art. 14, comma 1, del Regolamento n. 366);
23. di dare atto che le Associazioni quale promotrici delle feste di via, sono consapevoli di malleverare il Comune di Torino da ogni responsabilità in relazione a qualsiasi aspetto giuridico inerente tutti gli aspetti organizzativi, di svolgimento e anche successivi relativamente alle feste di via;
24. di dare atto che le Associazioni devono garantire che tutti i soggetti presenti siano in possesso delle necessarie e specifiche autorizzazioni, e che si impegnano nell'organizzazione, nello svolgimento delle stesse e negli adempimenti successivi conformemente al rispetto del Regolamento delle feste di via n. 366;
25. che le Associazioni si impegnano a trasmettere al competente Sportello Comunale del Commercio e alla Circoscrizione la modulistica in uso contenente le necessarie segnalazioni certificate di inizio attività tramite posta elettronica certificata nei giorni antecedenti la data della manifestazione e comunque prima dell'inizio dell'attività oggetto di comunicazione o segnalazione (art. 10 comma 4 Reg. 366);
26. di prendere atto che gli esercizi commerciali ubicati nelle vie interessate alle feste programmate, possono rimanere aperti, in ottemperanza al D.L. n. 201/2011 “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici” convertito nella Legge n. 219/2011, con cui sono state abolite le limitazioni precedentemente in vigore nei confronti delle attività commerciali, relativamente al rispetto degli orari di apertura e chiusura, all'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché a quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio, oltre a consentire la libera apertura di nuovi esercizi commerciali senza contingenti e limiti territoriali, senza necessità di particolari autorizzazioni;
27. di demandare a successivo provvedimento dirigenziale il rilascio della Concessione di Occupazione del Suolo pubblico che sarà subordinata all'emanazione di apposita Ordinanza

Viabile della Divisione Infrastrutture e Mobilità – Servizio Mobilità;

28. di stabilire che le Associazioni, per quanto attiene all'attività di vendita da parte di operatori non professionali, dovranno provvedere agli adempimenti di natura gestionale previsti nel novellato Capo V bis "Vendite occasionali su area pubblica" della L.R. 28/1999, come modificata dalla L.R. n. 16 del 31 ottobre 2017 – Provvedimenti di Attuazione; l'attività di vendita dovrà rispettare tutte le prescrizioni igienico - sanitarie e di sicurezza e dovrà essere svolta nel rispetto delle vigenti norme fiscali e contributive;
29. le Associazioni dovranno provvedere alla pulizia dell'area (art. 14, comma 2, del Regolamento n. 366) e far sì che le strutture degli operatori che partecipano alla iniziativa siano installate in modo conforme alle prescrizioni di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità; in particolare, le Associazioni dovranno essere in possesso di idonea dichiarazione, resa da soggetti qualificati, da cui risulti che l'installazione delle strutture e degli impianti sia stata effettuata nel rispetto delle norme di sicurezza, fermo restando ogni altra responsabilità civile o penale imputabile ai singoli partecipanti alle manifestazioni per danno a cose o persone causati nello svolgimento dell'attività di vendita; l'allestimento delle strutture e il posizionamento dei veicoli non deve pregiudicare le vie di accesso alle abitazioni e dei passi carrai e dovranno comunque garantire la presenza di vie di emergenza (art. 12, comma 3, Regolamento n. 366); l'allestimento generale delle strutture dovrà essere realizzato conformemente al disegno planimetrico allegato alla presente deliberazione; l'eventuale presenza di operatori che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinata alla presentazione di segnalazione certificata di inizio attività, o al rilascio di autorizzazioni temporanee, ai sensi della Legge Regionale n. 38 del 2006 e s.m.i. e dell'art. 10 del Regolamento Comunale vigente in materia. La somministrazione di alcolici è consentita soltanto ai titolari di licenza specifica (art. 86 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) - L.R. n.38/2006); gli operatori commerciali su aree pubbliche privi di tale titolo, possono esclusivamente vendere per asporto, nei recipienti chiusi della capacità prevista dall'art. 176 del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S.; ai sensi dell'art. 10, comma 4, del Regolamento Comunale n. 329 non è consentita la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume; l'allestimento e l'esecuzione di eventuali attività di spettacolo e intrattenimento sono subordinati al rispetto delle seguenti prescrizioni: rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 68 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. n. 773 del 1931, modificato dall'art. 164 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, ex art. 19, comma 1, punto 5), del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; alla presentazione, da parte degli interessati, di apposite domande, includente dichiarazione, resa ai sensi del Testo Unico approvato con D.P.R. n. 445 del 2000, e successive modificazioni, attestante la sussistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti dalla legge, con particolare riferimento al possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 11 dello stesso R.D.; assoggettamento all'art. 8 del già citato R.D. n. 773 del 1931, secondo cui le autorizzazioni di Polizia sono personali e non possono in alcun modo essere trasmesse, salvo i casi di rappresentanza - previo accertamento del possesso, in capo al rappresentante, dei requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione e sua indicazione nel titolo; all'osservanza, oltre alle condizioni stabilite dalla legge, delle prescrizioni eventualmente imposte nell'autorizzazione a mente dell'art. 9 del R.D. citato; alla loro revocabilità o sospensione, nei casi di cui agli artt. 10 e 11 del menzionato Testo Unico; al rilascio delle autorizzazioni o presentazione delle segnalazioni di cui all'art. 80 del Testo Unico in commento, ove necessarie, alle condizioni tutte menzionate ivi e negli articoli 141 e seguenti del Regolamento di Esecuzione approvato con R.D. 635 del 1940;
30. di dare atto che la Circoscrizione provvederà a effettuare controlli anche in coordinamento con le Sezioni Territoriali del Corpo di Polizia Municipale, come previsto dall'art. 13, comma 2, del vigente Regolamento n. 366;
31. di dare atto che per le iniziative descritte nel presente provvedimento sarà concesso il Patrocinio

della Circoscrizione 2;

- 32.di dare atto che le Associazioni di via si impegnano a concordare preventivamente con la Circoscrizione ogni forma di pubblicità e di utilizzo del logo circoscrizionale e che la pubblicizzazione delle iniziative è a totale carico delle stesse;
- 33.di dare atto che qualora subentrassero necessità cittadine o si verificassero eventi ostativi imprevedibili anche in relazione a emergenze sanitarie la programmazione delle iniziative in oggetto potrà subire delle variazioni;
- 34.di stabilire l'obbligo che le Associazioni di via garantiscano che le attività collaterali previste siano coerenti, qualitativamente e quantitativamente con quanto indicato nelle proposte progettuali;
- 35.di dare atto che il presente provvedimento, per la natura dell'oggetto, non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico (All. 7);
- 36.di dare atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 1, comma 9, lett. e), Legge 190/2012; conservata agli atti;
- 37.di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza a carico della Città;
- 38.di dare atto che le Associazioni hanno prodotto la dichiarazione concernente il rispetto dell'art. 6 comma 2 del DL 78/2010 come convertito dalla L. 122/2010 in relazione agli emolumenti agli organi collegiali;
- 39.di dare atto che la Circoscrizione e i soggetti promotori si attiveranno per coinvolgere le diverse Associazioni operanti sul territorio circoscrizionale invitandole a partecipare, con propri stands o animazioni, alle feste di via in discorso;
- 40.di ribadire, nell'ambito della partecipazione di operatori commerciali, della realizzazione di eventi di animazione e/o interventi associativi inseriti nella programmazione delle Feste di Via in discorso il divieto di uso, esposizione e vendita di animali da affezione e, in ogni caso, l'obbligo del rispetto del "Regolamento per la tutela ed il benessere degli animali in città" - n.320;
- 41.di dichiarare, attesa l'urgenza, con voti unanimi espressi in forma palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
Luca Rolandi

IL SEGRETARIO
Firmato elettronicamente
Elena Clelia An Gindro

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DELCI2-50-2022-All_1-All1_Ass_ne_Comm_Gruppo_Urban_-_Birra_&_Food.pdf 
2. DELCI2-50-2022-All_2-All2_Ass_Comm_e_Residenti_Via_Barletta.pdf 
3. DELCI2-50-2022-All_3-All3_Ass_Comm_Sebastopoli-Gorizia_-_Sport_Musica_e_Shopping.pdf 
4. DELCI2-50-2022-All_4-All4_Ass_Comm_Tripoli_Nord_-_Aspettando_il_Natale_3^_edizione.pdf 
5. DELCI2-50-2022-All_5-All5_Ass_ne_Comm_Corso_Orbassano_S_Rita_Sud_-_Non_Solo_Moda.pdf 
6. DELCI2-50-2022-All_6-All6_Ass_ne_Comm_Tripoli_Stadio_Olimpico_-_Via_Tripoli_in_Festa.pdf 
7. DELCI2-50-2022-All_7-FdV_VIE_All_7.pdf 

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento